

Accoglimento totale del 10/04/2017  
RG n. 54641/2016



**ORDINANZA**

R.G. n. 54641/2016

**il Giudice**

A scioglimento della riserva assunta in data 4 aprile 2017, osserva quanto segue.

1. Con la sottoscrizione del contratto di acquisto di partecipazioni azionarie datato 11.08.2014 M. H ha acquisito dalle società E G s.r.l. e D s.r.l. il 100 % delle quote azionarie della M s.p.a. (doc. n. 11 fascicolo ricorrente): all'atto dell'acquisto le quote azionarie della E G s.r.l. erano detenute al 100 % dalla E s.r.l., società quest'ultima che, di conseguenza, controllava altresì, sino al momento della predetta vendita, la M s.p.a. posto che la sua controllata E G s.r.l. ne deteneva l'80 % del capitale sociale;
2. La E s.r.l. aveva in precedenza prestato due fidejussioni a garanzia di obbligazioni pecuniarie contratte dalla M s.p.a., in particolare una datata 17.06.2011 a garanzia di un mutuo contratto dalla M s.p.a. con la Banca C s.p.a. per l'importo di Euro 2.700.000,00 (doc. n. 1 fascicolo ricorrente), ed una seconda datata 02.12.2013 con il Banco P per l'importo di Euro 906.658,22 (doc. n. 2 fascicolo ricorrente);
3. Con la sottoscrizione del contratto di acquisto di partecipazioni azionarie datato 11.08.2014 M H si era obbligata a fare in modo che tutte le garanzie contratte nell'interesse della M s.p.a. – tra cui quelle di cui al punto precedente – di cui aveva acquisito l'intero pacchetto azionario fossero rilasciate e/o sostituite con altre garanzie prestate dalla stessa parte acquirente entro e non oltre il 31 dicembre del 2014: ciò si spiegava per il fatto che, con la dismissione dell'intero pacchetto azionario della s.p.a. M ad opera del fideiussore E s.r.l., era venuto meno l'interesse di quest'ultima a continuare a garantire le rilevanti posizioni debitorie di una società non più partecipata;

Pagina 1

Firmato Da: ROTA, GIACOMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 01221



Accoglimento totale del 10/04/2017  
RG n. 54641/2016

4. scaduto il termine del 31.12.2014 senza che la M H avesse adempiuto a liberare la E s.r.l. dalle due garanzie in precedenza menzionate, al fine di evitare un contenzioso è stato stipulato in data 8 maggio 2015 un accordo transattivo tra la M H, la sua controllante Q C LTD, la E G s.r.l. e la M s.p.a. con cui M H e la M s.p.a. si obbligavano a fare in modo che tutte le garanzie rilasciate dai garanti nell'interesse di quest'ultima ed indicate nell'allegato 2.1 dell'accordo fossero rilasciate e/o sostituite con altre garanzie entro e non oltre il 31 luglio del 2015 pena, in mancanza, la previsione di una penale pari ad Euro 1.667,00 per ogni giorno di ritardo (per reperire l'accordo vedi il doc. n. 23 fascicolo ricorrente);
5. stante la mancata liberazione, ad opera delle società M H e M s.p.a., di E s.r.l. dalle due garanzie di cui al punto secondo della presente narrazione, quest'ultima ha azionato il presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. al fine di vedersi accertato il diritto ad ottenere dal debitore garantito s.p.a. M la liberazione degli impegni fideiussori assunti nei confronti della Banca C s.p.a. per l'importo di Euro 2.700.000,00 e del Banco P per l'importo di Euro 906.658,22 in attuazione dell'art. 2.1 dell'accordo transattivo datato 8 maggio 2015 e giusta il disposto dell'art. 1953, primo comma, n. 3, c.c. che abilita il fideiussore ad agire nei confronti del debitore principale affinché questi gli procuri la liberazione dalla garanzia nel caso in cui ne abbia assunto il relativo obbligo entro un termine determinato, con conseguente condanna del debitore M s.p.a. ad adempiere a tale obbligazione ed a risarcirle i danni conseguenti, con previsione di una somma da ingiungere alla parte obbligata, giusta il disposto di cui all'art. 614 bis c.p.c., non inferiore ad Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine;
6. Si è costituita in giudizio la convenuta s.p.a. M da un lato ammettendo il mancato adempimento all'obbligo liberatorio con riguardo alle residue garanzie assunte dalla E s.r.l. nei confronti della Banca C s.p.a. per l'importo di Euro 2.700.000,00 e del Banco P per l'importo

Pagina 2

Firmato Dal: ROJA GIACOMO Emesso Dal: POSTICCIA CA3 Sumell4: 48221



Accoglimento totale del 10/04/2017  
RG n. 54641/2016

di Euro 906.658,22, salvo eccipere il difetto di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente posto che l'obbligo ex art. 1953 c.c. su di essa gravante era da ritenere pacifico, ampiamente assolto con riguardo alle residue garanzie prestate dai soci della E s.r.l. e già pattuito con l'accordo transattivo datato 8 maggio 2015, l'inammissibilità della domanda *ex adverso* azionata ex art. 614 bis c.p.c. in presenza della penale prevista per il ritardo nell'esecuzione del predetto accordo transattivo, nonché infine l'infondatezza nel merito delle avverse domande di rilievo del fideiussore di cui all'art. 1953 c.c. e di risarcimento del danno per insussistenza dei necessari presupposti di legge a fondamento di esse: la difesa della s.p.a. M ha chiesto infine l'integrazione del contraddittorio con le società che avevano sottoscritto l'accordo transattivo del maggio 2015 e con gli altri fideiussori della M s.p.a. nelle persone di G P , G S e P P ;

7. Radicati il contraddittorio ed all'esito di una vivace discussione tra le parti di causa, il Tribunale ritiene di accogliere le domande azionate dalla ricorrente E s.r.l. nei limiti e per i motivi di seguito indicati;
8. Preliminarmente va disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa della convenuta s.p.a. M : attesa la mancanza di un rapporto di garanzia propria tra i vari fideiussori e di comunanza di causa tra i sottoscrittori dell'accordo transattivo del maggio 2015, la chiamata in giudizio del terzo pare appesantire la trattazione del giudizio e non appare conforme alle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo; la Suprema Corte ha riconosciuto un potere discrezionale al Giudice assegnatario del fascicolo nel differire o meno l'udienza nel caso di tempestiva chiamata del terzo ad opera del convenuto ex art. 269 c.p.c. ove il Giudice non ne ravvisi la necessità (si veda la sentenza delle Sezioni Unite n. 4309 del 2010);
9. Ciò premesso, va riconosciuto il diritto di E s.r.l. fideiussore ad essere liberata dalla s.p.a. M convenuta dalle due garanzie dalla prima contratte nell'interesse di quest'ultima con la Banca C s.p.a. e con il Banco P , e ciò non solo in attuazione di quanto previsto all'art. 2.1 dell'accordo transattivo datato 8 maggio 2015 (per reperire il quale vedi il doc.

Pagina 3

Firmato dal: ROTA GIACOMO Emesso Da: POSTEDCOM CA3 Serialik: 0021



Accoglimento totale del 10/04/2017  
RG n. 54641/2016

n. 23 fascicolo ricorrente) ma anche giusta l'operatività di cui all'art. 1953, primo comma, n. 3, c.c.: da disattendere si palesano sia l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente fatta valere dalla convenuta s.p.a. M , posto che, ad avviso di chi scrive, residua un interesse concreto ed attuale della E s.r.l. ad ottenere una sentenza di accertamento del diritto alla propria liberazione dalle garanzie prestate a favore di terzi e di condanna della convenuta s.p.a. M ad attuarlo, sia l'asserita infondatezza dell'azione per mancanza del presupposto del *periculum in mora*, considerato che l'odierno procedimento rientra in un normale giudizio di merito per il quale si prescinde dall'accertamento di asserite esigenze cautelari che la stessa azione ex art. 1953 non contempla né richiede di accertare; dev'essere comunque rilevare come la difesa della convenuta s.p.a. M non abbia negato il proprio inadempimento agli accordi del maggio 2015, il che fugge ogni dubbio al riguardo e consente *in parte qua* l'accoglimento delle domande di parte ricorrente;

10. Al contrario dev'essere disattendere la domanda di risarcimento del danno azionata dalla E s.r.l. nei confronti della M s.p.s. per il fatto che quest'ultima abbia violato gli obblighi a proprio carico previsti dagli artt. 2.1 dell'accordo transattivo datato 8 maggio 2015 e 1953, primo comma, n. 3, c.c.: da un lato non è stata fornita alcuna prova di asseriti danni subiti dalla parte ricorrente *medio tempore* in conseguenza dell'inadempimento della convenuta s.p.a. M , e dall'altra occorre tener presente che le parti avevano già pattuito la cospicua penale di Euro 1.667,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo in capo alla M s.p.a., penale che copre l'arco del danno risarcibile in mancanza della previsione della eventuale risarcibilità dei danni ulteriori, ove effettivamente provati;

11. Dev'essere infine accogliere la richiesta avanzata dalla parte ricorrente s.r.l. E di condanna della convenuta s.p.a. M alla corresponsione di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento; considerata la previsione di una penale di Euro 1.667,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di liberazione



Accoglimento totale del 10/04/2017  
RG n. 54641/2016

del fideiussore odierno ricorrente ex art. 1953 c.c. gravante sulla M s.p.a.,  
stimasi equo determinare la somma dovuta in Euro 100,00 al di facendo  
decorrere la condanna a far data dal 2 maggio 2017.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico della s.p.a.  
M nella misura di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 702 *bis* e *ter* c.p.c.

- 1) condanna la s.p.a. M convenuta a liberare la s.r.l. E ricorrente dalle garanzie fideiussorie da quest'ultima contratte con la Banca C s.p.a. e con il Banco P ;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata dalla ricorrente s.r.l. E avverso la s.p.a. M convenuta;
- 3) fissa ex art. 614 *bis* c.p.c. a carico della s.p.a. M convenuta una penale di Euro 100,00 al di per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al precedente punto n. 1 a far data dal 2 maggio 2017;
- 4) condanna la s.p.a. M convenuta al pagamento, a favore della s.r.l. E , delle spese di lite liquidate in Euro 300,00 per spese ed Euro 4.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, iva e cpa come per legge.

Milano, 10 aprile 2017

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

